



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Via Spalato, 10 – 04100 Latina
Tel. 0773 691252

Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026 **Comunicato Ufficiale n. 115 del 12/05/2026** **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

INDICE

ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11 L.N.D.

Risultati Gare

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag. 3/5

Elenco risultati

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
AGORA LATINA POLISPORTIVA	- LA SETINA	VDGS	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			
ACADEMY SABOTINO MARE	- DON BOSCO GAETA A.S.D.	7 - 0	
AGORA LATINA POLISPORTIVA	- ATLETICO LATINA	2 - 0	
CASTELFORTE-SAN LORENZO	- VIRTUS S MICHELE E DONATO	6 - 6	
I BRIGANTI	- SOLIDALE FORMIA 2018	4 - 0	
LA SETINA	- AKKADEMY APRILIA	VDGS	
PONTINIA	- PRO CISTERNA FC	VDGS	
SA.MA.GOR.	- POLISPORTIVA PRIVERNO	5 - 1	
SCAURI MARINA	- SS. PIETRO E PAOLO	1 - 0	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Niglio Gianmichele e dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Nicola D'Alberti, nella seduta del 12/05/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

GARE DEL 14/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

AGORA LATINA POLISPORTIVA - LA SETINA

Premesso che:

- con decisione pubblicata sul C.U. n.88 del 17.03.2026 a seguito della gara disputata in data 14.03.2026 tra le Società AGORA LATINA POLISPORTIVA e LA SETINA, questo Giudice Sportivo disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, atteso che dal referto arbitrale emergeva la sospensione definitiva della gara al 30° minuto del secondo tempo, a causa di una rissa che aveva coinvolto calciatori di entrambe le squadre;
- a seguito della richiesta di accertamenti veniva iscritta la procedura n. 79 PFI - OF 25-26 nel Registro della Procura Federale FIGC;
- in data 8.05.2026 pervenivano a questo Giudice gli atti e la documentazione istruttoria acquisiti dalla Procura Federale.

Rilevato che;

- l'attività istruttoria della Procura Federale ha confermato la sussistenza di una rissa collettiva riconducibile ai tesserati di entrambe le società evidenziando, tuttavia, l'impossibilità di identificare individualmente i partecipanti alla rissa, ulteriori rispetto ai due calciatori già sanzionati, nonché l'impossibilità di identificare con certezza l'autore del lancio di una sedia all'interno del recinto di gioco;
- rilevato che sotto il profilo organizzativo emerge una carenza nella gestione dell'ordine pubblico da parte della società ospitante, con particolare riferimento alla possibilità per soggetti del pubblico di porre in essere condotte pericolose mediante il lancio di oggetti sul terreno di gioco;
- considerato che la responsabilità oggettiva delle società per il comportamento dei propri tesserati, sancita dall'art.6 C.G.S., impone di irrogare una sanzione in capo a ciascuna società per le condotte violente collettive dei propri affiliati non identificati, in aggiunta alle squalifiche già inflitte ai due calciatori individuati;

PQM

Visti gli artt. 4,6,8,10, C.G.S.

DELIBERA

- di infliggere la perdita della gara per 0-3 a carico di entrambe le società. ai sensi dell'art.10 comma 4, C.G.S., per le ragioni esposte in motivazione.
- Dispone di sanzionare con l'ammenda di euro 250,00 la società Agora Latina Polisportiva per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte violente collettive poste in essere dai propri tesserati non identificati nel corso della rissa generalizzata (art.6 C.G.S.) e per ulteriori profili di responsabilità organizzativa in relazione al lancio di oggetti pericolosi dal settore del pubblico sul terreno di gioco (in aggiunta all'ammenda già irrogata con il provvedimento del 16 marzo 2026);
- Dispone di sanzionare con l'ammenda di euro 100,00 la società La Setina per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte violente collettive poste in essere dai propri tesserati non identificati nel corso della rissa generalizzata (art.6 C.G.S.)

GARE DEL 9/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

LA SETINA - AKKADEMY APRILIA

Visto il referto arbitrale, si rileva che la gara in oggetto non si è disputata per la mancata presentazione della Società AKKADEMY APRILIA nei tempi regolamentari.

Non essendo pervenuta, da parte della Società stessa, idonea documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore né deroga per il rinvio della gara, la mancata presentazione si configura a tutti gli effetti quale rinuncia della stessa.

Conseguentemente questo Giudice Sportivo, in applicazione dell'articolo 53 Commi 2 e 7 delle NOIF

DELIBERA

- a) di comminare alla Società AKKADEMY APRILIA la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di 1 punto in classifica giusto il disposto dell'art. 10 Commi 1 e 4 del CGS;
- b) di comminare alla Società AKKADEMY APRILIA la sanzione dell'ammenda di euro 50,00 quale prima rinuncia

PONTINIA - PRO CISTERNA FC

Letto il referto;

- Rilevato che la Società Pro Cisterna FC ha iniziato la gara con nove calciatori titolari senza calciatori di riserva;
- Che tra il primo e secondo tempo due calciatori non rientravano sul terreno di gioco per infortunio;
- Che al minuto 10 del secondo tempo a causa di un infortunio la Pro Cisterna FC si sarebbe trovata a disputare la gara con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 11-0 a favore della Società Pontinia;
- osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Pro Cisterna FC ;
- Visto l'art. 17 comma 1 del CGS e 53 comma 2 delle NOIF

DECIDE

- di infliggere alla Società Pro cisterna FC la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 11 -0 quale peggior risultato conseguito in campo

GARE DEL 9/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SCAURI MARINA

Per non aver esibito la richiesta di forza pubblica e per responsabilità oggettiva e diretta per le intemperanze dei propri sostenitori che per tutta la durata del secondo tempo rivolgevano offese e minacce nei confronti dei dirigenti e calciatori avversari uno dei quali, durante l'esecuzione di una rimessa laterale veniva colpito da del brecciolino, senza conseguenze fisiche.

Al termine della gara medesimi sostenitori accendevano fumogeni e materiale pirotecnico

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 28/ 5/2026

COPPOLA MARIO (SS. PIETRO E PAOLO)

per aver abbandonato, senza autorizzazione, la propria panchina e posizionarsi dietro la porta del proprio calciatore.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BRUSCAGIN FRANCESCO (SS. PIETRO E PAOLO)

Perché a fine gara teneva un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi offensive e ingiuriose.

(Art. 36 comma 1 lettera A) C.G.S.)

COTRONEO ANGELO (SS. PIETRO E PAOLO)

Perché a fine gara teneva un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi offensive e ingiuriose.

(Art. 36 comma 1 lettera A) C.G.S.)

PARASMO DANIEL (SS. PIETRO E PAOLO)

Perché a fine gara teneva un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro rivolgendogli frasi offensive e ingiuriose.

(Art. 36 comma 1 lettera A) C.G.S.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PARASMO DANIEL (SS. PIETRO E PAOLO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GJOKA DAVIDE (DON BOSCO GAETA A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SAPUTO ALBERTO (POLISPORTIVA PRIVERNO) GIGLIOLI FRANCESCO (SS. PIETRO E PAOLO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AIELLO NICHOLAS BENITO (I BRIGANTI) ANNARUMMA MARIO (I BRIGANTI)
BERNARDO CHRISTIAN (SCAURI MARINA) CERESANI VALERIO (SS. PIETRO E PAOLO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GASBARRONE FEDERICO	(AGORA LATINA POLISPORTIVA)	LUCENTE ALESSIO	(ATLETICO LATINA)
CHAHED ADEM	(POLISPORTIVA PRIVERNO)	SPARAGNA DAVIDE	(SCAURI MARINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FALSO STEFANO	(CASTELFORTE-SAN LORENZO)	CALIMAN JONAS NOAM	(SCAURI MARINA)
SAPUTO GIANCARLO	(SCAURI MARINA)	COTRONEO ANGELO	(SS. PIETRO E PAOLO)
TOMEI GIORGIO	(SS. PIETRO E PAOLO)	VAZZOLER NICOLO	(VIRTUS S MICHELE E DONATO)

**Il Giudice Sportivo
Avv. Maurizio TAMBURINI**

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Latina il 12 maggio 2026

**IL SEGRETARIO
Roberto D’AMICO**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
Raffaele VALENTE**